Civile Ord. Sez. 5 Num. 25662 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16840/2024 R.G. proposto da:

Andreani Tributi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri

-ricorrente-

contro

Nestle' Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 710/2024 depositata il 24/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n. 710/2024 depositata il 24.1.2024, la CGT di II grado della Campania dichiarava l'inammissibilità, per tardività,

dell'appello proposto dalla Andreani Tributi S.r.l. avverso la sentenza n. 131/2023 con cui la CGT di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso della Nestlè Italiana S.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. 10440/1 del 29.9.2020, relativo alla TARI 2015.

La Corte regionale - premesso che la sentenza di primo grado, emessa in data 13.10.2022 e depositata in data 10.2.2023, era stata notificata al difensore della Andreani Tributi a mezzo pec del 13.2.2023 – accertava che il termine breve per proporre appello era scaduto il 14.4.2023, ai sensi dell'art. 51 del Codice del processo tributario, mentre l'appello era stato notificato solo in data 29.8.2023.

2. Avverso la sentenza n. 710/2024 della CGT di II grado della Campania proponeva ricorso per cassazione la Andreani Tributi S.r.l., che depositava inoltre memoria integrativa.

3. La Nestlè Italiana S.p.a. resisteva con controricorso.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari spiegate dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per inesistenza di una valida procura speciale alle liti, in quanto il suo contenuto sarebbe inidoneo a conferire al difensore il potere di proporre ricorso per cassazione, rendendola pertanto priva del requisito della specialità ed in quanto al momento della sottoscrizione del ricorso il difensore sarebbe stato privo di procura. Al tal proposito la controricorrente evidenzia che: "*Da una verifica del file denominato "Ricorso per Cassazione _ Nestlè.pdf.p7m" (cfr. doc. 03 allegato al presente atto - 03 ricorso per cassazione notificato dalla ricorrente), infatti è agevole verificare come lo stesso sia stato sottoscritto in data 24 luglio 2024, alle ore 09:39:59 (cfr. doc. 04 contenente l'esito della verifica relativa alla sottoscrizione digitale del ricorso che, per comodità di consultazione, si allega - 04 schermata contenente la verifica della sottoscrizione digitale del ricorso). Al contrario,*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*dal file della procura (cfr. doc. 02 allegato al presente atto - 02 procura alle liti notificata dalla ricorrente) si evince come la stessa sia stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Andreani Tributi s.r.l. in data 24 luglio 2024 alle ore 10:55, vale a dire successivamente alla sottoscrizione digitale del ricorso del difensore…A ciò, poi, va anche aggiunto che l'autentica della firma sulla procura risulta apposta dal difensore prima ancora della firma del cliente rappresentato e difeso! Invero, come già innanzi esposto, analizzando il file della procura (cfr. doc. 02 allegato al presente atto - 02 procura alle liti notificata dalla ricorrente) si evince come la stessa sia stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Andreani Tributi s.r.l. in data 24 luglio 2024 alle ore 10:55, laddove la sottoscrizione digitale per autentica da parte dell'Avv. Edoardo Mensitieri risulta apposta alle ore 10:37:40*.

Nella memoria illustrativa la ricorrente, con riferimento allo specifico profilo della eccepita inesistenza della procura al momento della sottoscrizione del ricorso e segnatamente alla "*rilevazione della 'data/ora' delle firme*", ha rimarcato che "*il preciso ed esatto momento di apposizione della firma non va individuato nei dati letterali e numerici che appaiono graficamente all'interno firma digitale apposta sull'atto, bensì mediante l'operazione 'verifica firma'…*", effettuabile, per la firma digitale in questione, mediante il programma 'aruba sign', da cui risulta (come da *screen shot* allegati dalla ricorrente) che la procura speciale è stata firmata digitalmente dal legale rappresentante della concessionaria alle ore 10:55 del 24.7.2024, l'autentica del difensore è stata apposta alle ore 11:37 del 24.7.2024 ed il ricorso è stato sottoscritto dal difensore alle ore 11:39:59 del 24.7.2024.

Tanto premesso, va rilevato che, con sentenza n. 36057/2022, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: "A seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”. Principio, questo, che, come posto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia, si estende alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo.

Con successiva sentenza n. 2075/2024, le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”, principio successivamente ribadito in altre pronunce di legittimità (v. Cass., n. 17017/25; Cass., n. 12628/25).In particolare, la sentenza evidenzia che, “…ai fini del valido conferimento della procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sensi dell'art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall'art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post. Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165)…. Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c. A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch'esse contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.".

Questa Corte ha poi successivamente ribadito (Cass., n. 7604/2025) che, affinché la procura possa dirsi speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni: a) il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata; b) l'espresso conferimento al difensore del potere di difendere parte ricorrente avanti la Corte di Cassazione e con riferimento alla sentenza impugnata; c) la anteriorità o, perlomeno, la contestualità cronologica del suo rilascio rispetto alla notifica del ricorso.

Passando all'esame delle suddette eccezioni alla luce dei suddetti principi di diritto, con riferimento all'asserita inidoneità della procura a conferire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione, va rilevato che nell'atto in questione si legge che il legale rappresentante della società ricorrente "*conferisce procura speciale all'Avv. Edoardo Mensitieri,…per rappresentarla e difenderla, nel giudizio innanzi alla*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*Suprema Corte di Cassazione n. reg. gen. 4996/2023 e relativo all'impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania Sezione 13, n. 710/2024 pronunciata in data 23/01/2024 e depositata in Segreteria in data 24/01/2024 nell'ambito del procedimento R.G. 4996/2023 in materia di TARI (annualità 2015) per il comune di BENEVENTO, intentato NESTLE' ITALIANA S.P.A….".* Dal tenore dell'atto, deve pertanto ritenersi che la procura sia stata senz'altro conferita per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ivi specificamente individuata mediante il riferimento all'Autorità giudiziaria emittente, al numero del provvedimento, alla data di emissione e di deposito, al numero di ruolo del procedimento di appello, alla controparte e all'oggetto, essendo verosimile, a fronte di tale espressa e chiara volontà e trattandosi di procura allegata al ricorso con cui la suddetta sentenza viene effettivamente impugnata per cassazione, che siano frutto di un mero refuso il riferimento del numero di ruolo del giudizio d'appello anche al giudizio di cassazione, nonché l'inciso "*al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata*" e il riferimento al conferimento della facoltà "*di sottoscrivere il controricorso*", contenuti nell'atto.

Quanto, alla eccepita inesistenza della procura alla data di sottoscrizione del ricorso, alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, la questione, a prescindere dalla sua fondatezza (contestata dalla ricorrente), è irrilevante, essendo necessario, in applicazione dei suddetti principi di diritto, solo che il conferimento della procura non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso per cassazione. Tale lasso temporale è stato senz'altro rispettato nel caso di specie, in cui è pacifico che la procura è stata conferita successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata - la quale viene menzionata espressamente nell'atto -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e antecedentemente alla notifica del ricorso, che risulta notificato unitamente alla procura.

Quanto alla dedotta "autenticazione", da parte del difensore della ricorrente, della sottoscrizione digitale del legale rappresentante della società asseritamente avvenuta antecedentemente all'apposizione di tale sottoscrizione digitale, va preliminarmente rilevato che detto assunto, contestato dalla ricorrente, non può ritenersi dimostrato in ragione delle mere stampigliature relative alle firme digitali riportate in calce all'atto, le quali, in presenza di contestazioni, non costituiscono prova certa della data ed orario di apposizione della firma, fornibile con certezza solo mediante i software di verifica delle firme digitali.

L'esito di tale verifica è stato, per contro, documentato dalla ricorrente, mediante gli *screenshot* richiamati nella memoria illustrativa e alla stessa allegati, da cui la sottoscrizione digitale del legale rappresentante della ricorrente risulta effettuata il 24.7.2024, alle 10:55 "GTM +02:00" (dove "GTM" è l'acronimo di Greenwich Mean Time), ossia 2 ore in più rispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto al medesimo orario risultante dalla stampigliatura in calce alla procura senza specificazione dell'orario solare o legale (al quale ultimo, però, verosimilmente va fatto riferimento nel periodo estivo), mentre la sottoscrizione digitale del difensore risulta avvenuta sempre il 24.7.2024 ma successivamente, alle ore 11.37:40 "GTM +02:00", ossia 2 ore in più rispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto, di fatto, al medesimo orario stampigliato in calce alla procura, ossia 10.37:40 "GTM +01:00", ossia 1 ora in più rispetto a Greenwich, corrispondente all'orario solare e a cui va perciò aggiunta un'altra ora, stante la vigenza dell'orario legale nel periodo estivo.

2. Tanto premesso, con l'unico motivo la ricorrente deduce la "*Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 e 51 d.lgs. n. 546/1992, nonché all'art. 327 c.p.c., ai sensi*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*dell'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.*", in quanto, non avendo la contribuente provveduto a depositare in segreteria la sentenza notificata, entro il termine e secondo le formalità di cui all'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonostante l'avvenuta notifica della sentenza a mezzo pec in data 13.2.2023 avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., scadente il 10.9.2023, richiamando a sostegno precedenti di questa Corte. Sulla scorta di tale prospettazione, si sostiene la tempestività dell'appello notificato alla contribuente in data 29.8.2023, con conseguente richiesta di cassazione della sentenza e di rinvio al competente giudice di secondo grado per l'esame nel merito dell'appello.

Il motivo è infondato, ritenendosi assorbita, per il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. tra le tante, Cass., n. 9908/2023, nonché Cass., n. 33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n. 29358/2025), la eccezione di inammissibilità della suddetta censura per avere la ricorrente dedotto in cassazione per la prima volta il mancato deposito della sentenza d'appello in segreteria.

Orbene, non è contestato ed invero risulta confermato in atti, che la sentenza di primo grado è stata notificata al difensore dell'odierna ricorrente in data 13.2.2023, che l'atto d'appello è stato notificato alla controparte dalla Andreani Tributi S.r.l. in data 29.8.2023 e che la predetta sentenza notificata non è stata depositata in segreteria.

Tanto premesso, l'art. 38 d.lgs. 546/92 dispone che: "1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'articolo 16, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.”.

Orbene, ritiene questa Corte che, al fine del decorso del termine breve di cui all’art. 51, d.lgs. 546/92, non osti la mancanza di prova degli adempimenti previsti dal comma 2 del sopracitato art. 38, deponendo in tal senso plurimi elementi.

Anzitutto il comma 3 del medesimo articolo fa discendere la decorrenza del termine lungo solo dall’omessa notifica della sentenza impugnata e non anche dall’omesso deposito dell’originale o della copia notificata, il quale deve ritenersi funzionale a consentire alla segreteria l’espletamento degli adempimenti di competenza ed in particolare il rilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità, nonché a consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata. Pertanto, ove la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolare notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve previsto dall’art. 51, comma 1, del citato d.lgs. sarebbe formalistico richiedere comunque l’adempimento del deposito, non incidendo, inoltre, l’omissione di tale adempimento sulla idoneità dell’avvenuta notificazione a portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte, a prescindere dal suddetto deposito o meno in segreteria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pertanto, non si ritiene condivisibile l'opzione ermeneutica fatta propria da una parte della giurisprudenza (Cass., n. 5871/12, n. 26449/17, n. 20740/19, n. 24791/21, n. 27758/2025) secondo cui, in difetto del deposito in cancelleria, il termine breve non può operare, rendendo così sostanzialmente inutile e improduttiva di effetti la regolare notifica della sentenza, in presenza della quale opererebbe comunque il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

Si ritiene, invece, maggiormente convincente, alla luce degli elementi sopra valorizzati e considerato che, nel caso di specie, non sussiste alcuna contestazione circa la completezza o l'effettiva corrispondenza all'originale della copia notificata, l'orientamento affermato da questa Corte con la sentenza n. 4222/2015 e recentemente ribadito (v. Cass., n. 5155/2025; Cass. n. 19132/2026), secondo cui la notifica della sentenza è di per sé idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione anche in mancanza del deposito previsto dal comma 2 del sopracitato art. 38.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e, stante il contrasto giurisprudenziale quale sopra emerso, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso;

compensa le spese del presente giudizio;

ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale